



COPIA

COMUNE DI SINISCOLA

Provincia di Nuoro

Servizio Affari Generali

DETERMINAZIONE n°93 del 14-07-20

Reg. generale 1039

OGGETTO: Liquidazione diritti di rogito dal 01/01/2019 al 30/09/2019 alla Segretaria comunale.

Il Responsabile del Servizio

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.20, in data 24.04.2019, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario corrente, bilancio pluriennale 2019/2021 e bilancio armonizzato di cui all'art. 11 del D.lgs. n. 118;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 73, in data 15.05.2019, esecutiva, è stata approvata l'assegnazione delle risorse ai Funzionari responsabili per l'esercizio 2019;

Richiamato il decreto del Sindaco, n. 15 del 30 dicembre 2019 di proroga dell'attribuzione dell'incarico di responsabile del servizio Affari generali e istituzionali;

Richiamati

- gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- l'art. 165, comma 9, del d.lgs. 267/2000 che recita "A ciascun servizio è affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile di servizio";

Visto l'art. 10 del D.L. 24/06/2014, n. 90, che ha abrogato l'art. 41, comma 4, della legge 11/07/1980, n. 312, dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con decorrenza dal 25/06/2014;

Rilevato che il D.L. 90/2014, nella versione originaria, si limitava ad azzerare il vecchio sistema di riparto, escludendo quindi completamente sia i Segretari comunali sia lo Stato da ogni compenso relativamente ai diritti di rogito;

Considerato che

-la legge 11/08/2014 n. 114, di conversione del decreto n. 90/2014, ha ripristinato, anche se con regole differenti, la possibilità per i Segretari di accedere a tali entrate con decorrenza dal 19/08/2014, data di entrata in vigore della nuova norma;

- di conseguenza, relativamente agli atti rogitati dal 25/06/2014 al 18/08/2014 (giorno antecedente la data di entrata in vigore della norma introdotta dalla legge 114/2014), i diritti corrispondenti devono essere incamerati al 100% dal Comune non potendosi riconoscere alcunché né al Segretario né allo Stato in quanto tali atti rimangono assoggettati alla disciplina originaria del D.L. 90/2014;

- a decorrere dal 19/08/2014 i diritti di rogito devono invece essere ripartiti in base alle disposizioni del comma 2-bis, dell'art. 10, del D.L. n. 90/2014 introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014 che recita: *"Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 della tabella O allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento"*.

Evidenziato che la suddetta norma è stata oggetto di contrasto giurisprudenziale tra i giudici contabili, orientati a riconoscere i diritti di rogito solamente ai segretari comunali di fascia C (Corte dei Conti, Sezione Autonomie, Deliberazione 21/2015) e i giudici ordinari che, in tutta Italia, hanno riconosciuto tali diritti a tutti i segretari operanti nei Comuni privi di qualifica dirigenziale, a prescindere dalla fascia di appartenenza;

Dato atto che questo Ente ha sinora aderito a tale ultima interpretazione, facendo proprie in particolare le considerazioni espresse in via incidentale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 75 del 23/02/2016 - nonché dai Giudici del Lavoro e in particolare dal Tribunale di Milano in seno alla sentenza n. 1539 del 18/05/2016 e n. 2561 del 29/09/2016, del Tribunale d-i Busto Arsizio n. n. 307 del 03/10/2016 e del Tribunale di Taranto, n. 3269 del 17/10/2016, nelle quali si afferma sostanzialmente che la chiarezza della norma non dovrebbe indurre ad alcuna interpretazione, nel senso che i diritti di rogito sono riconosciuti, nella misura del 100% ai Segretari di fascia A, B, C operanti nei Comuni privi di personale dipendente avente qualifica dirigenziale e, limitatamente ai Segretari di fascia C anche se nei loro Comuni sia presente personale con qualifica dirigenziale;

Dato atto che recentemente la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con deliberazione N.18/SEZAUT/2018/QMIG del 24.07.2018 ha riformato il proprio orientamento espresso con la precedente deliberazione 21/SEZAUT/2015/QMIG, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto con la deliberazione n. 192/2018/QMIG, enunciando il seguente principio di diritto:

"In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all'art. 10 comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali".

Dato atto che il Comune di Siniscola è privo di figure dirigenziali;

Richiamata la propria determinazione n. 165 del 30.12.2019 con la quale sono stati quantificati i diritti di rogito introitati dal Comune di Siniscola nel periodo dal 01/09/2019 al 31/12/2019 a rogito del Vice Segretario comunale, Dott.ssa Anna Bonu, precisandosi che detti diritti risultano introitati al lordo di tutti gli oneri accessori, i quali verranno pertanto scorporati, in sede di liquidazione, dalla somma introitata fino al limite massimo di un quinto dello stipendio di godimento;

Dato atto che l'IRAP, avendo natura tributaria non può che gravare sul datore di lavoro come stabilito dalla Corte di Cassazione sez. Lav. N. 20917/2013, Risoluzione Agenzia delle Entrate b. 123/E del 2.4.2008 e dal Tribunale di Parma sentenza n. 250/2017;

Appurato che l'importo dei diritti di rogito riscossi dal Comune di Siniscola, non eccede la misura di un quinto dello stipendio di godimento del Segretario comunale;

Visto la su richiamata determinazione n. 165 del 30.12.2019 con la quale si è preso atto che nel periodo dal 01/01/2019 al 30/09/2019 il Comune di Siniscola ha riscosso la somma di € 9.475,91 a titolo di diritti di rogito per i contratti NN. 267, 269, 273, 278, 283, 284, 291, 293, 294, 298 e 299/2019, rogati dalla Segretaria comunale, Dott.ssa Anna Bonu;

Dato atto che, nella richiamata determinazione n. 165/2019 si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di di € 9.475,91 in considerazione della esigibilità della medesima, al cap. 150, imp. 1805/19;

Preso atto in particolare della citata deliberazione n. 18/2018 della Sezione Autonomie della Corte dei conti con la quale è stato ribaltato il proprio precedente principio di diritto, alla luce della varie sentenze dei Tribunali del lavoro, sancendo il seguente principio di diritto: "In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all'art. 10 comma 2-bis del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai Segretari Comunali di fascia C nonché ai Segretari Comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali";

Ritenuto, pertanto, per quanto precede, poter liquidare i diritti di rogito introitati dal Comune di Siniscola per i suddetti contratti rogati dal Segretario nel limite massimo di un quinto dello stipendio in godimento del Segretario Comunale, precisandosi che detti diritti risultano introitati "al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli Enti, specificando con la dicitura che sussistono degli oneri che sono posti a carico degli Enti, nei limiti dell'importo lordo previsto e senza che, pertanto, ne possano derivare maggiori spese per gli stessi" (così, sul punto, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia – Camera di Consiglio del 19/12/2018);

Rilevato che:

hanno diritto a ricevere il 100% dei proventi riscossi a titolo di diritti di rogito i Segretari che prestano la loro attività negli Enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale e la quota massima del provento annuale da attribuire non deve essere superiore ad un quinto dello stipendio in godimento, come previsto dall'art. 10, c. 2 bis del D.L.90/2014.

Raggiunto tale limite i proventi sono attribuiti interamente al Comune;

per il calcolo del limite massimo dei compensi per i diritti di segreteria dovuti al Segretario comunale si prendono come base le voci della retribuzione prevista dall'art. 37 del CCNL 16.05.2001, commi 1 e 2 con esclusione della retribuzione di risultato;

Richiamati:

il D.L. 90/2014 convertito in Legge n.114/2014;

la sentenza della Corte Costituzionale n. 75/2016, con la quale viene affermato che dopo il D.L. 90/2014 i diritti di rogito spettano, oltre ai segretari comunali di fascia C, anche ai segretari comunali che operano negli enti privi di dirigenza;

la decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 784/2016 che afferma l'abrogazione di parte della legge n. 311/2004 della norma contrattuale che equiparava i Segretari di fascia A e B ai dirigenti;

la deliberazione n.18/sezaut/2018/qmig concernente l'art.10 comma2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, "diritti di rogito segretari comunali", con la quale la sezione delle autonomie della corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto con la deliberazione n. 192/2018/QMIG, enuncia il seguente principio di diritto: "In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all'art.10 comma2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali";

Ribadito che in questo Comune non è istituita la Dirigenza;

Ritenuto che si deve provvedere alla ripartizione e liquidazione a favore del Segretario comunale delle relative somme spettanti sull'importo totale dei diritti di rogito incassati ed ammontanti ad € 9.475,91 per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019, a seguito di opportuna verifica e a condizione che tale importo rientri nei limiti del quinto della retribuzione spettante al segretario generale nell'anno di riferimento;

Dato atto che l'istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'Art. 147 bis del D Dgs 267/200;

Preso atto che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio;

Visti :

il D.lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; Lo Statuto Comunale;

Il vigente reg.to comunale di contabilità;

Il D. Lgs. N. 118/2011 modificato dal D.Lgs 126/2014;

DETERMINA

di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

di prendere atto che nel periodo dal mese di gennaio a dicembre del 2019 il Segretario comunale Dott.ssa Anna Bonu , ha rogato n. 11 atti per conto del Comune di Siniscola, per i contratti NN. 267, 269, 273, 278, 283, 284, 291, 293, 294, 298 e 299/2019, con conseguente introito a titolo di diritti di rogito pari ad € 9.475,91;

di prendere atto che, le somme riscosse a titolo di diritti di rogito per il periodo gennaio/dicembre 2019 risultano pari ad € 9.475,91 (al lordo dei contributi previdenziali pari al 23,8% da scorporare) e competono in toto alla Segretaria comunale Dott.ssa Anna Bonu perché contenuti nel limite di un quinto dello stipendio in godimento;

di liquidare alla luce delle osservazioni formulate in premessa, le somme corrispondenti ai diritti di rogito per il periodo gennaio/dicembre 2019 alla Segretaria comunale Dott.ssa Anna Bonu per l'importo complessivo di € 9.475,91, come meglio precisato ai punti precedenti;

precisare che, ove sopraggiunga una norma di interpretazione autentica dell'articolo 10, comma 2 bis, del D.L. n. 90/2014- comma introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014, qui in rilievo, nel rispetto delle prescrizioni da questa stabilite, quest'ufficio adotterà gli atti amministrativi necessari e conseguenti, eventualmente finalizzati alla restituzione delle somme corrisposte a tale titolo alla Segretaria Comunale;

di prendere atto che l'IRAP, avendo natura tributaria non può gravare sul datore di lavoro come stabilito dalla Corte di Cassazione sez. Lav. N. 20917/2013, Risoluzione Agenzia delle Entrate b. 123/E del 2.4.2008 e dal Tribunale di Parma sentenza n.250/2017;

di procedere alla liquidazione della somma dovuta, previo scorporo dei contributi previdenziali pari al 23,80%, unitamente alle competenze stipendiali inerenti la mensilità di giugno 2020;

di imputare la somma complessiva di € 9.475,91a gravare sul cap. 150, imp. 1805/19;

di dare atto che tale ripartizione avviene nel rispetto del limite di 1/5 dello stipendio in godimento;

di dare atto che le disposizioni oggetto della presente determinazione vengono dettate nell'ambito della gestione del rapporto di lavoro (pubblico impiego privatizzato) e, pertanto, avverso il presente atto è riconosciuta agli interessati tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario;

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento, in ossequio al disposto dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", verranno pubblicati sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione "Amministrazione Trasparente".

di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione).

.

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000:
Siniscola,

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Rag. Gianfranco Bellu visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente sarà affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15

giorni consecutivi al n. dal 16-07-2020 al 31-07-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Il presente atto è copia conforme all'originale

Il Responsabile del Servizio
Rag. Gianfranco Bellu